



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 2199, 2175 ed altri/I/CPGT

delibera n. 508/2025

Il Consiglio nella seduta del 13.05.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera consiliare n. 163 del 18/02/2025 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 25/02/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n.1 VPS e n. 2 Giudici Tributari **presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
Massimo FANUCCI	VPS	CGT I grado di ROMA	102	VPS
Filippo TURTURICI	VPS	CGT I grado di SIENA	148	VPS

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che i candidati partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi alla carica di VPS è **superiore a quello bandito** e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024;

considerato che tra i candidati ammessi per la carica di **VPS** quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è il **dott.re Massimo FANUCCI**, il quale, tuttavia, non avendo depositato almeno il 40% delle sentenze entro i 30 giorni, deve essere valutato in subordine rispetto alla candidatura del **dott.re Filippo TURTURICI**, il quale non presentando ritardi nel deposito delle sentenze, va applicato;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

Per quanto in motivazione:

- **l'applicazione**, in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia**, a decorrere dal 20/05/2025 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
Filippo TURTURICI	VPS	CGT I grado di SIENA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui il giudice risulti assegnatario nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto.

LA PRESIDENTE
Firmatario1